

Andrea Errera

**La natura ancipite della massima:
*legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil***

SOMMARIO: 1. Gli studi recenti sul tema. - 2. Origine, evoluzione e consolidamento della massima. - 3. Il contenuto aforistico: il risvolto canonistico. - 4. L'altro contenuto della massima: il risvolto civilistico. - 5. Storicità e attualità di un precetto antico.

ABSTRACT: The success of the famous saying *legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil* is connected with the strength with which this sentence expresses the inextricable connection of the two universal laws, that is to say of roman law and canon law, both essential for the education of the *ius commune* lawyer. This paper, in connection with some recent research work on this subject, discusses the origin and the development of this aphorism in legal scholarship, with the intention of highlighting the argumentations by which the authors that quoted this maxim used to explain and demonstrate the necessity of canon lawyers to study the roman *leges* and, even more, of civil lawyers educated in roman law to study the *canones*. This paper discusses as well the hierarchy of the privileges that were recognised to the *doctores* in different legal subjects.

KEY WORDS: roman law and canon law education, *ius commune*, *doctor iuris*

1. Gli studi recenti sul tema

Nella storia del diritto europeo (ma non solo del diritto europeo) i giuristi hanno talvolta fatto ricorso all'espedito di condensare alcune nozioni teoriche in brevi frasi che per la loro precisione, concisione ed utilità furono sin dall'inizio concepite con il proposito di assumere il valore di aforismi, e che per le loro caratteristiche di efficacia espressiva ebbero il destino di acquisire un'eccezionale notorietà e di assumere così un valore simbolico esemplare dei concetti in esse succintamente compendiate.

Il nome e il ruolo assegnato a questi aforismi nelle varie epoche storiche è invero mutato a seconda della specifica temperie culturale e scientifica di volta in volta dominante, al punto che si è fatto ricorso anche a lemmi differenti per designare e connotare questi sintetici motti: a seconda del diverso ruolo assunto nel contesto della scienza giuridica si è parlato quindi nel corso del tempo alternativamente (e con diverse sfumature di significato) di regole, brocardi, massime e principi¹.

¹ Sul concetto di *regula iuris* e sulla sua storia in età medievale cfr. S. Caprioli, *Tre capitoli intorno alla nozione di "regula iuris" nel pensiero dei glossatori*, in "Annali di storia del diritto", V-VI (1961-62), pp. 267-305; P. Stein, *Regulae iuris. From juristic rules to legal maxims*, Edinburgh 1966, pp. 131-152; E. Cortese, *Tra glossa, commento e Umanesimo*, in "Studi senesi", CIV (1992), pp. 476-477, ora in P. Weimar, A. García y García (curr.), *Miscellanea Domenico Maffei dicata: historia, ius, studium*, III, Goldbach 1995, pp. 47-48; G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma - Bari 2000, pp. 30-31. Sugli *argumenta brocardica* cfr. S. Kuttner, *Réflexions sur les Brocards des Glossateurs*, in *Mélanges Joseph de Ghellinck*,

Quale che sia però il nome, il fine e l'uso scientifico o pratico, tutte le formule destinate di volta in volta a raggiungere una fama diffusa e duratura hanno sempre presentato una caratteristica comune, e cioè l'indiscussa efficacia descrittiva e l'arguzia nella presentazione del contenuto da esprimere, così da avere il pregio di fissarsi immediatamente e senza difficoltà nella memoria dei cultori del diritto, in modo tale da permanervi inalterate per secoli con il valore di locuzioni proverbiali².

È questo il caso della celeberrima massima *legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, la cui efficacia retorica è garantita dal ricorso all'espedito stilistico della paronomasia, ossia dell'accostamento ripetuto ed enfatico all'interno della stessa frase di parole caratterizzate dalla stessa lettera iniziale e finale³.

Si tratta di un adagio usato per indicare in maniera diretta e schematica la constatazione per cui durante la permanenza del sistema giuridico di diritto comune - ossia nel lungo periodo storico che va dalla nascita dell'Università bolognese alla conclusione dell'*Ancien Régime* (approssimativamente dal XII al XVIII secolo) - non potesse essere considerata sufficiente o esauriente una formazione giuridica che si presentasse parziale o settoriale perché limitata allo studio del solo diritto civile o del solo diritto canonico, ma dovesse al contrario essere ritenuto giurista veramente completo solo colui che avesse maturato una conoscenza piena e globale del fenomeno giuridico almeno per quanto concerne

II, Gembloux 1951, pp. 770-771, rist. in *Gratian and the Schools of Law. 1140-1234*, London 1983 (Variorum Collected Studies Series, 185), IX; P. Stein, *Regulae iuris*, cit., pp. 144-145, 158-159; P. Weimar, *Argumenta brocardica*, in "Studia Gratiana", XIV (1967) = *Collectanea Stephan Kuttner. IV*, pp. 91-123; Id., *Die legistische Literatur der Glossatorenzeit*, in H. Coing (cur.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I: Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, München 1973, p. 143; E. Cortese, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI (Nono Convegno internazionale, Pistoia, 20-25 settembre 1979)*, Pistoia 1982, pp. 251-252, 265-266; V. Colli, *Termini del diritto civile*, in O. Weijers (cur.), *Méthodes et instruments du travail intellectuel au moyen âge*, Turnhout 1990 (Études sur le vocabulaire intellectuel du moyen âge, 3), pp. 236-238; E. Cortese, *Tra glossa, commento e Umanesimo*, cit., pp. 470-471, 481, ora in *Miscellanea Domenico Maffei dicata*, cit., III, pp. 41-42, 52; Id., *Il diritto nella storia medievale, II: Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 152; M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, p. 217. Sulle raccolte di *modi arguendi in iure* cfr. S. Caprioli, "De modis arguendi" *scripta rariora*, in "Studi Senesi", LXXV (1963), pp. 30-56 (1. *Dini Opusculum*), 107-190 (2. *Raineri Summa super modo arguendi*), 230-234 (3. *Opusculum quod "de variis modis arguendi ... secundum Iohannem Andree et Iacobum de Arenis" inscribitur*), 234-253 (4. *Lecturae cuiusdam reliquiae londinenses*), e in "Studi Senesi", LXXVII (1965), pp. 355-414 (5. *Iohannis Baptistae de Caccialupis opusculum*); M. Bellomo, "Loci locales" e forme del pensiero giuridico in alcuni testi del secolo XIII e XIV, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", XLVII (1974), pp. 5-18. Una ricostruzione di sintesi dell'intera materia si può leggere in K. Pennington, *Maxims, Legal*, in J.R. Strayer (cur.), *Dictionary of the Middle Ages*, VIII, New York 1987, pp. 231-232. Di questi temi mi sono occupato in A. Errera, *Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di una rivoluzione scientifica*, Torino 2006 (Il Diritto nella Storia, 12).

² Per quanto concerne la musicalità delle locuzioni utilizzate come supporto mnemonico basterà ricordare la fortuna dell'esametro *iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen*: cfr. F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, Milano 1954, p. 400.

³ Cfr. G. Lavezzi, *Breve dizionario di retorica e stilistica*, II ed., Roma 2017, pp. 98-99.

lo *ius commune*, quindi con lo studio di tutte e due le fonti di diritto universale, romano e canonico.

E infatti, questa massima segnalava come il giurista, per essere considerato infallibilmente degno di stima scientifica, dovesse non solo aver necessariamente acquisito una piena consapevolezza del diritto romano, divenendo così *legista* - ossia esperto in *leges* - ma dovesse aver necessariamente raggiunto una sufficiente conoscenza anche del diritto dei *canones*, potendo quindi appellarsi meritatamente *canonista*. Erano queste invero le due grandi basi normative su cui poggiava l'imponente edificio dello *ius commune*, che sostenne e influenzò l'intero quadro giuridico europeo sino alle codificazioni moderne: da una parte vi era il diritto romano giustiniano, riscoperto nel corso dell'XI secolo e studiato in una prima fase da Irnerio e dai successivi glossatori civilisti, e dall'altra il diritto canonico, risistemato inizialmente da Graziano e poi arricchito nel corso dei secoli successivi da canoni e decretali progressivamente cristallizzate in raccolte normative ufficiali e non ufficiali, sino alla conclusiva sistemazione nel *Corpus iuris canonici*⁴.

In altre parole, la scienza giuridica medievale non percepì queste due basi normative come alternative e confliggenti, ma le considerò come due versanti inestricabilmente connessi, compenetrati ed inseparabili della formazione didattica del giurista, che doveva essere quindi inevitabilmente unitaria e cioè improntata al pieno rispetto della concezione del diritto concepito come *utrumque ius*: in questa prospettiva i due diritti, romano e canonico, dovevano essere intesi come aspetti inscindibili del diritto universale, in perfetta corrispondenza con la dimensione politica unificante del Sacro Romano Impero. Insomma, così come non poteva essere concepita una vita sprovvista della guida di queste due supreme autorità, e cioè quella imperiale e quella pontificia, allo stesso modo non poteva essere considerato sufficiente un diritto che non contemplasse congiuntamente e simultaneamente le due sfere giuridiche, ossia quella romana e quella canonica⁵.

Da qui la fortuna, la notorietà e la longevità della formula *legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, che di tutto ciò rappresentava una proclamazione programmatica e simbolica, oltre che una enunciazione

⁴ Su questo tema la bibliografia è ovviamente vastissima, sicché ci si limiterà, a solo titolo orientativo, a segnalare le trattazioni di A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I: *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 33-104; M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 285-322; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 57-245; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 79-114. Per quanto riguarda le compilazioni canonistiche cfr. F. Liotta, *I papi anagnini e lo sviluppo del diritto canonico classico: tratti salienti*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, I, Bologna 1999, pp. 107-128; Id., *Tra compilazione e codificazione. L'opera legislativa di Gregorio IX e Bonifacio VIII*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, II, Bologna 2007, pp. 21-39.

⁵ Cfr. G. Falco, *La Santa Romana Repubblica. Profilo storico del Medio Evo*, Milano - Napoli 1973, pp. 237-252; F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, pp. 33-180; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 1997, pp. 227-229.

riassuntiva e lampante. Questa massima è rimasta impressa così a lungo nelle coscienze dei giuristi da attrarre anche in tempi recenti l'attenzione degli storici del diritto, che hanno dedicato ad essa alcune indagini specifiche e puntuali⁶.

Nondimeno, le ricerche svolte sinora si sono prevalentemente focalizzate sul contenuto dell'espressione per quanto riguarda il suo aspetto attinente alla scienza del diritto canonico, con un'attenzione rivolta quindi esclusivamente al contesto storico e alle motivazioni della formula nell'ambito della dottrina canonistica, segnalando la duratura permanenza di questo motto nella sensibilità giuridica dei canonisti dell'epoca del diritto comune. In questa sede si cercherà invece di ripercorrere il tragitto storico con il quale la formula ha attraversato i secoli per cercare piuttosto di mettere in luce il pensiero degli autori che la conobbero, la citarono e la commentarono con il fine di stabilire i criteri di formazione del giurista civilista, e cioè specialmente per rimarcare l'importanza della conoscenza del diritto canonico ai fini dell'acquisizione di una solida cultura giuridica civilistica.

2. Origine, evoluzione e consolidamento della massima

Prendiamo quindi le mosse dal momento dell'apparizione iniziale di questo aforisma. Le indagini su questo argomento svolte da Pennington⁷, come anche

⁶ Cfr. F. Merzbacher, *Die Parömie "Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil"*, in *Collectanea Stephan Kuttner*, III, Bologna 1967 (= "Studia Gratiana", XIII), pp. 275-282, ora in Id., *Recht - Staat - Kirche. Ausgewählte Aufsätze*, silloge curata da G. Köbler, H. Drüppel, D. Willoweit, Wien - Köln - Graz 1989, pp. 403-410; K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, in "Bulletin of Medieval Canon Law", XXXIV (2017), pp. 249-258. La formula è citata anche in H. Fuhrmann, *Das Reformpapsttum und die Rechtswissenschaft*, in J. Fleckenstein (cur.), *Investiturstreit und Reichsverfassung*, Sigmaringen 1973, pp. 195-196 nota 47, ora in Id., *Papst Gregor VII. und das Zeitalter der Reform. Annäherungen an eine europäische Wende Ausgewählte Aufsätze*, silloge curata da M. Hartmann, Wiesbaden 2016 (Monumenta Germaniae Historica, Schriften 72), n. 2; R.C. van Caenegem, *Introduzione storica al diritto privato*, Bologna 1995, p. 70 nota 28; H. Lange, *Römisches Recht im Mittelalter*, I: *Die Glossatoren*, München 1997, p. 25; O. Hageneder, *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, a cura di M.P. Alberzoni, Milano 2000, p. 72 nota 13; H.G. Walther, *Learned Jurists and their Profit for Society - Some Aspects of the Development of Legal Studies at Italian and German Universities in the Late Middle Ages*, in W.J. Courtenay, J. Miethke (curr.), *Universities and Schooling in Medieval Society*, Leiden - Boston - Köln 2000, pp. 112-113; T. Duve, "El buen Iurista ha de saber entrambos Derechos: porque son como vn par de guantes, que el vno sin el otro es de poco prouecho". *Zu einigen Neuerscheinungen zu den Quellen des derecho canónico indiano*, in "Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas", XLIV (2007), pp. 351-365; L.-A. Dannenberg, *Das Recht der Religiösen in der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts*, Münster - Berlin - Hamburg - London 2008 (Vita regularis, Abhandlungen 39), p. 20; J.A. Brundage, *E pluribus unum: Custom, the Professionalization of Medieval Law, and Regional Variations in Marriage Formation*, in M. Korpiola (cur.), *Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europe, 1150-1600*, Leiden 2011, p. 25; T. Woelki, *Singularia: eine fast vergessene Gattung der juristischen Literatur*, in P. Maffei, G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europra (secoli XII-XVIII)*, Firenze 2014 (Reti Medievali E-Book 19/I), p. 290.

⁷ "Jurists who quoted the later Latin maxim attributed Pontano as having been its originator. They seem to have been right" (K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 254).

le mie personali osservazioni, convergono nell'individuare come punto di origine e di prima comparsa di questa fortunata massima l'opera intitolata *Singularia* di Lodovico Pontano (1409 ca.-1439), pubblicata in molteplici edizioni tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo⁸. Il dato più appariscente che emerge dalla lettura del testo di Pontano è in ogni caso il fatto che la formula sia stata originariamente concepita e proposta solo in italiano e non in latino. Si legge infatti nel numero 654 di quell'opera:

Habens funem seu filum ligatum in capite an dicatur esse cum capite nudo. glossa est singularis, xxi. di. clerus [D. 21 c.1] in verbo nudum [sic],⁹ quod non; quod faceret ad statuta loquentia de percutiente aliqua [sic] in capite nudo petas a tuo magistro hec: Io ti dico che legista senza capitulo vale poco, ma lo canonista senza lege vale niente¹⁰.

Questo motto - icastico e incisivo - si presentava probabilmente di grande effetto e capacità evocativa per i giuristi di lingua italiana che avevano coniato l'espressione: l'uso stesso dell'italiano volgare deve aver giocato un ruolo rilevante nella divulgazione dell'aforisma, rafforzando il ritmo incalzante della frase e sottolineandone la sfumatura faceta. Tutte queste caratteristiche portano ad ipotizzare con un certo fondamento che la tradizione orale avesse assicurato una certa notorietà e diffusione a questa formula già prima della sua apparizione a stampa, come dimostra il fatto che Pontano nei *Singularia* si limiti semplicemente a registrare, trascrivere e affidare alla stabilità della stampa un lazzo che doveva essere ormai ben noto e condiviso dai giuristi italiani nell'uso corrente¹¹. Non si spiegherebbe altrimenti la scelta di citare succintamente la massima senza dotarla di alcuna spiegazione: ciò accade evidentemente perché Pontano ritiene che il lettore della sua epoca abbia già la sufficiente chiave interpretativa per dotare pienamente di significato quella locuzione, e ciò chiaramente a sua volta presuppone che il lettore abbia già ascoltato e ripetuto

⁸ Su Lodovico Pontano (*Ludovicus Romanus*) cfr. T. Woelki, *Lodovico Pontano (1409 ca - 1439)*, in G. Murano, G. Morelli (curr.), *Autografa I 1: Giuristi, giudici e notai*, Bologna 2012, pp. 220-226; F. Treggiari, *Pontano Lodovico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, II, pp. 1615-1617; T. Woelki, *Pontano, Lodovico (Ludovicus Romanus)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXIV, Roma 2015, pp. 740-743. Per quanto concerne le edizioni dei *Singularia*, Pennington cita le edizioni Venezia 1496, Pavia 1501, Parigi 1508 (K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 254 nota 22), a cui vanno però aggiunte almeno le edizioni Venezia 1485, Venezia 1489, Milano 1501 (ma 1506), Parigi 1508, Milano 1515, Lione 1535, Venezia 1557, Venezia 1558.

⁹ Della glossa *nudis* di Giovanni Teutonico al testo di D. 21 c.1 tratta in dettaglio K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 255.

¹⁰ Cito dall'edizione dei *Singularia* di Pavia del 1501, ove il passo si trova nel f. 22vb, sotto il numero 654. Nell'edizione di Parigi del 1508, priva di numerazione delle pagine, il brano è collocato invece sotto il numero 656. Nell'edizione di Lione del 1535, ove l'opera del Pontano compare inserita in una silloge di *Singularia plurimorum doctorum*, il brano è sotto il numero 654 nel f. 62ra.

¹¹ Per quanto concerne la natura scherzosa dell'espressione è stato scritto che "Pontano's purpose was not to get the relationship between the two laws exactly right but to point out an interesting wrinkle in the two laws and, perhaps, to amuse his readers" (K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 256).

frequentemente quello stesso aforisma nel suo ambiente di studio e di lavoro, tanto da rendere inutile e superflua ogni pedante spiegazione del significato dell'espressione¹².

Se quindi ciò che si può arguire dall'opera di Pontano è che almeno sin dall'inizio del XV secolo la massima circolasse abitualmente tra i giuristi avvezzi all'uso dell'idioma italiano - tra i quali avrebbe peraltro continuato a circolare più o meno inalterata sempre in italiano volgare almeno sino al XVII secolo¹³ - occorre nondimeno allo stesso tempo rilevare che questa gustosa e istruttiva formula presentava chiaramente un grosso difetto, ossia quello di non poter essere apprezzata adeguatamente da tutti coloro che non avessero sufficiente dimestichezza con la lingua italiana.

Ecco quindi il successivo intervento, quello dell'olandese Hendrik (Henricus Jacobus) Zoesius (1571-1627)¹⁴ che, per consentire una circolazione facile ed incontrastata di questa massima tra tutti i giuristi europei di diritto comune, nell'introduzione al suo *Commentarius* alle Decretali di Gregorio IX propose la seguente traduzione latina¹⁵ in grado di superare la barriera linguistica dell'uso del vernacolo italiano:

Et Lud. Rom. *Singulari* 654, Legistam ait sine Canonibus parum valere, canonistam sine legibus nihil¹⁶.

Per la verità, come si legge nel passo appena riprodotto, Zoesius non si arroga in alcun modo il merito della traduzione latina, ma sbrigativamente ascrive al Pontano la provenienza della formula, offerta però in questo caso discorsivamente in veste latina e non con una citazione letterale dell'originale

¹² Per le ragioni esposte nel testo non mi sento di condividere l'opinione secondo cui "the maxim was not a 'geflügeltes Wort' at the beginning of the thirteen century" (K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 254 nota 20), che Pennington esprime in dissenso rispetto a quanto ipotizzato, secondo me a ragione, da L.-A. Dannenberg, *Das Recht der Religiösen in der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts*, cit., p. 20.

¹³ Si deve infatti segnalare che l'aforisma viene citato sempre in italiano, sia pur con qualche modifica testuale, da Giovanni Carlo Antonelli (1612-1694: cfr. *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevii*, Patavii 1952, V, p. 199), che ne conferma la popolarità e l'ampia circolazione orale ancora alla fine del XVII secolo: "passim per ora Doctorum volitat adagium illud, de quo originaliter Roman. d. *singul.* 654, *Legista senza Capitoli val poco, ma il Canonista senza leggi val niente*" (Joannis Caroli Antonelli *Tractatus posthumus de juribus, et oneribus clericorum in duos libros distributus*, Romae, Sumptibus Aloysii et Francisci de Comitibus, 1699, *Decisiones Sac. Rotae Romanae ad materiam jurium clericorum*, Decisio XXVI, p. 87b, n. 32). Pennington a questo proposito segnala che "Antonelli was the only jurist to preserve Pontano's Italian, but he altered it. By rendering legge and capitolo into the plural he adapted the Italian to match the meaning of the Latin maxim that was circulating widely" (K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 256).

¹⁴ Cfr. J.F. von Schulte, *Zoesius, Heinrich*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, XLV, Leipzig 1900, p. 402.

¹⁵ "As far as I can tell Zoesius was the first jurist to turn Pontano's Italian into Latin in the late sixteenth or early seventeenth century" (K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 256).

¹⁶ *Commentarius paratitularis in decretales epistolas Gregorii IX P.M.*, in Henrici Zoesii *Commentarius in ius canonicum universum sive ad decretales epistolas Gregorii IX P.M.*, Coloniae Agrippinae, Sumptibus Viduae Andreae Bingii, 1668, p. 2b, n. 5.

italiano contenuto nei *Singularia*.

Questa novità, sia pur inserita in modo cursorio ed incidentale nel corpo di un più ampio discorso sulla *affinitas utriusque huius iuris inter se* (come recita la rubrica al corrispondente passo dell'opera di Zoesius), era destinata ben presto a riscuotere grande successo e a consolidarsi con vigore. Lo documenta efficacemente la lettura dei *Commentaria in tertium librum Decretalium* di Prospero Fagnani (1588-1678)¹⁷, ove la formula viene ripresentata in questo modo:

Hinc dicebat Roman. *singul.* 654, Legista sine Canonibus parum valet, Canonista sine legibus nihil¹⁸.

La frase, la cui paternità (almeno letteraria) è attribuita con sicurezza a Lodovico Pontano, ha ormai assunto in Fagnani una incisiva e rigorosa struttura latina (più stringata, secca ed immediata rispetto alla originaria forma italiana) che, diversamente dal testo di Zoesius, ha per giunta il vantaggio di presentarsi pienamente autosufficiente rispetto alla forma di un incidentale rimando bibliografico, e quindi di poter essere isolata e citata direttamente ed autonomamente come massima a sé stante.

Tanto è vero che di lì a poco Anaklet Reiffenstuel (1641-1703)¹⁹ nel tomo primo della sua opera *Jus canonicum universum*, dopo aver tracciato una succinta storia della formula, presenta al lettore la versione della massima che era comunemente nota, accettata e diffusa ai suoi tempi, ossia la stesura sagacemente cristallizzata dal Fagnani ed ormai accolta nell'uso corrente:

Quae cum ita sint, haud mirandum, quod Ludov. Romanus *Singulari.* 654, et post ipsum Zoësius in *Proemio Juris Canonici*, n. 5, ac Fagnanus in *c. Super specula*, n. 30, *Ne Clerici vel Monachi* [sic] et *c. dicere non dubitaverint: Legista sine Canonibus parum valet, Canonista sine Legibus nihil*.²⁰

Così fissata e divulgata, la massima in questione entrerà inalterata nel patrimonio intellettuale della scienza giuridica canonistica dei secoli successivi, al punto da essere presentata immutata ancora all'inizio del XIX secolo nel *Compendio di diritto canonico* di Francesco Mercanti († 1834)²¹ che, per corredare di

¹⁷ Su Prospero Fagnani cfr. P. Palazzini, *Prospero Fagnani, Segretario della Sacra Congregazione del Concilio e suoi editi e inediti*, in *La Sacra Congregazione del Concilio: quarto centenario della Fondazione (1564-1964): Studi e ricerche*, Città del Vaticano 1964, pp. 361-377; D. Quagliani, *Fagnani Boni, Prospero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV, Roma 1994, pp. 187-189; L. Passero, *Il crimine falsi nell'opera di Prospero Fagnani: teoria e prassi del diritto canonico seicentesco*, Milano 2013, pp. 7-10; D. Quagliani, *Fagnani, Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, I, pp. 814-816.

¹⁸ Prospero Fagnani, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, 1764, p. 685b, n. 30.

¹⁹ Cfr. J.F. von Schulte, *Reiffenstuel, Johann Georg (gen. Anaklet)*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, XXVII, Leipzig 1888, pp. 695-696.

²⁰ Anacletus Reiffenstuel, *Jus canonicum universum, clara methodo juxta titulos quinque librorum Decretalium in quaestiones distributum*, Monachii, Impensis Viduae et Haeredum Joannis Hermanni de Gelderen: Typis Mariae Magdalenae Rauchin, viduae, 1700, I, p. 45a, n. 226.

²¹ Il necrologio di Francesco Mercanti di Pieve S. Stefano, spentosi il 14 settembre 1834, si legge in

riferimenti autorevoli la sua affermazione secondo cui “il giudice ... è ben di mestieri che egli fornito sia della cognizione delle leggi così civili come canoniche”, sinteticamente in una nota ricorda:

Lodovico Romano, Zrosio [*sic*], Fagnano, Reiffenstuel ed altri notano, che *Legista sine canonibus parum valet, Canonista sine legibus nihil*.²²

Questa attestazione ci segnala insomma che nella prima metà del XIX secolo la massima appare stabilmente entrata nella sua forma definitiva nella comune cultura canonistica, al punto da arrivare sino ai giorni nostri come prospettiva per antonomasia del rapporto intercorrente tra i due diritti - romano e canonico - nell'età del diritto comune, ed essere infine riprodotta fedelmente per la sua portata emblematica e paradigmatica persino nei manuali di storia del diritto del XX secolo²³.

3. Il contenuto aforistico: il risvolto canonistico

L'esposizione appena conclusa ha chiarito l'apparizione, il progressivo affinamento e la stabilizzazione della formula nel corso dei secoli dell'età moderna, ma rimane ancora da esplorare il significato e l'importanza dell'aforisma. In particolare, occorre anzitutto comprendere il contenuto dell'insegnamento dal punto di vista dell'ammonimento rivolto ai cultori del diritto canonico, per spiegare le ragioni dell'esortazione a non trascurare lo studio delle fonti di diritto romano.

A questo proposito si deve tenere in considerazione lo stretto legame esistente, sin dalla nascita della struttura istituzionale ecclesiastica, tra il diritto romano e il diritto canonico. Per segnalare questa circostanza, già in epoca medievale la scienza giuridica aveva affidato ad un altro sintetico motto il compito di indicare con poche ed incisive parole l'intensa relazione che legava la Chiesa al diritto romano: *Ecclesia lege romana vivit*. Questa massima segnalava in modo diretto come la *lex romana* costituisse la *lex saeculi* dell'ordinamento ecclesiastico: in sostanza, il diritto romano rappresentava l'assetto normativo di cui la Chiesa si serviva come disciplina giuridica nei negozi temporali, ovverosia come *lex mundana*²⁴.

Gazzetta di Firenze n. 130 di giovedì 30 ottobre 1834, p. 3, ove è ricordato come “Canonico, Teologo, Penitenziere della sua Collegiata, esimio Oratore, Socio di più illustri Accademie d'Italia, Filosofo profondo, Medico erudito e pratico, dotto Biblico”.

²² Francesco Mercanti, *Compendio di diritto canonico con illustrazioni storico-dogmatiche*, Prato 1844, II, 2, libro IV, titolo I, sezione VII, p. 233, § LXXV, nota 6.

²³ Così ad esempio in R.C. van Caenegem, *Introduzione storica al diritto privato*, cit., p. 70, nota 28.

²⁴ Cfr. F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, cit., p. 231; W.M. Plöchl, *Storia del diritto canonico*, I, Milano 1963, p. 126. Sul diritto romano come *lex saeculi* della Chiesa cfr. F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, cit., p. 132; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, cit., p. 38; J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*.

Nonostante questo ruolo di natura temporale, che segnala come l'uso del diritto romano fosse già importante e vitale per il funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche, il legame esistente tra il diritto romano e la Chiesa era tuttavia destinato a rivelarsi ancor più profondo e significativo: infatti la *lex romana* assunse un rilievo decisivo anche nella genesi del patrimonio giuridico della Chiesa, ossia nella costruzione del complesso di prescrizioni di natura spirituale necessarie al raggiungimento della *salus animarum* dei fedeli, finalità cruciale e fondamentale dell'ordinamento canonico²⁵.

Sotto questo punto di vista si può constatare una duplice forma di influenza del diritto romano. Per un verso, le norme del diritto romano furono talvolta direttamente recepite nel quadro normativo della Chiesa attraverso la loro testuale riproduzione all'interno delle collezioni di diritto canonico²⁶. Per l'età medievale tutto ciò trovava il suo fondamento e la sua spiegazione nel fatto che il diritto romano conosciuto dalla Chiesa era contenuto nella compilazione promulgata da Giustiniano, il quale aveva in tutti i modi sottolineato la sua natura di *sacratissimus imperator* e aveva apertamente spiegato come la redazione della sua raccolta fosse stata resa possibile solo grazie all'intercessione divina²⁷.

Nella particolare temperie bassomedievale – fondata su una visione politica e giuridica ispirata all'idea del Sacro Romano Impero e dunque dell'*utrumque ius* – queste premesse conferivano ovviamente al diritto romano non solo una particolare autorevolezza, ma persino un crisma di sacralità che legittimava – e talvolta addirittura imponeva – la recezione delle norme romane nell'ordinamento della Chiesa. In alcuni casi ciò appariva direttamente ed immediatamente possibile; in altri casi la recezione si dimostrava realizzabile solo in virtù di un'accorta lettura interpretativa del diritto romano ispirata allo spirito rigenerante dell'*aequitas canonica*²⁸. In ogni caso, le norme romane

Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo 1998, p. 62.

²⁵ Cfr. J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 62-63; C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003, p. 43.

²⁶ Si tratta della *lex canonizata*, ossia delle singole disposizioni del diritto romano espressamente recepite nell'ambito del diritto canonico: cfr. W.M. Plöchl, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 127; J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 64. In generale sul tema cfr. G.L. Falchi, *Fragmenta iuris romani canonici. Introduzione allo studio della recezione del diritto romano nelle fonti del diritto canonico altomedievale*, Roma 1998.

²⁷ Dopo Costantino l'imperatore romano assume il ruolo di "*princeps cattolico, difensore della vera fede e protettore della Chiesa, che cooperava con il clero per il corretto governo della cristianità*" (C. Azzara, *Le civiltà del Medioevo*, Bologna 2004, p. 33). Così suonano d'altronde le prime parole della costituzione *Deo auctore* con cui Giustiniano descrive le vicende relative alla redazione dei suoi *Digesta*: "*Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus: et ita nostros animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque armis confidamus neque nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam referamus summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius elementa processerunt et eorum dispositio in orbem terrarum producta est*".

²⁸ Cfr. P. Fedele, *Aequitas canonica*, in *Atti del colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978)*, Roma 1979, pp. 73-97; F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, cit., p. 231; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 175-182.

costituivano un imprescindibile modello di giustizia con cui la Chiesa doveva necessariamente confrontarsi: solo per citare una chiara testimonianza, tra le tante possibili, di questo potente influsso, si possono ricordare le parole del papa Niccolò I, che nell'867, in occasione di una celebre controversia, ricordava come le norme di vita per la salvezza spirituale dovessero trarsi "a sanctis canonibus quam a venerandis romanis legibus"²⁹.

L'importanza della *lex romana* per la formazione del diritto della Chiesa non si esaurisce tuttavia nelle sole ipotesi di recezione diretta, più o meno letterale, di testi normativi di matrice imperiale. Esiste in realtà un'influenza ancora più profonda e sostanziale, che lega in un connubio inscindibile il diritto romano e il diritto canonico. Si tratta del ruolo svolto dalle categorie giuridiche del diritto romano nel fornire le necessarie basi concettuali e dottrinali per edificare un nuovo e specifico quadro normativo in materia spirituale: infatti il diritto canonico, pur nel rispetto della specifica vocazione spirituale tipica di quell'ordinamento, trovò nel diritto romano una necessaria e fondamentale base di partenza da cui attingere non solo il metodo scientifico, la logica interpretativa e i criteri di applicazione del diritto, ma anche un cospicuo arsenale di istituti, di definizioni e di concetti giuridici che erano stati affinati dalla plurisecolare riflessione della *iurisprudencia* romana e che si rivelavano indispensabili per edificare su solide fondamenta concettuali il nuovo diritto del *corpus christianorum*³⁰. In questo modo, il complesso normativo creato dalla Chiesa aveva la possibilità di presentarsi originale ed innovativo per quanto riguardava i contenuti, ma allo stesso tempo tradizionale e ben sperimentato per quanto concerneva l'impostazione tecnica degli istituti. Il diritto canonico trovò insomma un fondamentale ausilio e un poderoso sostegno dogmatico nell'indiscusso rigore e nell'autorevole coerenza del diritto romano, che fu assunto per questa ragione dalla Chiesa come basilare ed imprescindibile sostrato culturale della sua nuova legislazione³¹.

Questa consapevolezza ispirò gli autori, sopra menzionati, che citarono e rielaborarono nel corso del tempo la formula *legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*. Troviamo così sinteticamente affermato da Zoesius, il quale a sua volta cita la dottrina di Baldo, lo stretto legame tra i due diritti, ossia il saldo legame che spiega la necessità di una formazione di diritto civile per i canonisti:

Eodem facit, quod ait Baldus *in proemio Dec. n. 2*³², juris Canonici sanctitatem juris

²⁹ Il passo è citato in F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, cit., p. 231.

³⁰ "Il richiamo alla tradizione giuridica romana nell'elaborazione del diritto della Chiesa si rende evidente in tre campi: quelli della terminologia, della tecnica e delle istituzioni" (J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 63).

³¹ Scrive Fantappiè che "progressivamente la Chiesa recepisce e assimila, nell'elaborazione del suo diritto, talune terminologie, tecniche e nozioni romanistiche sino ad adeguarsi allo stile e al ritmo del linguaggio giuridico imperiale" (C. Fantappiè, *Introduzione storica*, cit., p. 44).

³² "Nam iuris canonici sanctitas iuris civilis sublimitate decoratur, et econverso iuris civilis maiestas

civilis sublimitate decorari; et juris civilis majestatem canonum auctoritate firmari³³.

Analogamente, nei suoi *Commentaria in tertium librum Decretalium* Prospero Fagnani, commentando la decretale *Super specula*, ossia la disposizione di Onorio III del 22 novembre 1219 (X 3.50.10) con cui era stato vietato ai religiosi lo studio del diritto romano, spiega che ai chierici deve essere interdetto solo lo studio delle *leges* romane se concepite come unico diritto, ma non l'apprendimento del diritto romano come utile - anzi indispensabile - strumento per la migliore comprensione delle norme canoniche:

Sed contra literam hujus text. quo Ecclesiastici prohibentur audire leges civiles, fortiter objici potest: praecipitur enim nobis supra in proemio § *fin.*, ut hac compilatione, tam in judiciis, quam in scholis omnes utamur ... Sed hac compilatione uti non possumus, nisi ipsum sciamus, saltem quoad legales materias, et nisi earum notitiam habeamus; sed nec sufficientem notitiam habere possumus, nisi et ipsas leges audiamus: ergo sequitur, ut omnes hodie possimus audire leges, et sic per proemium corrigitur, quod hic dicitur: complura enim legalia in hac compilatione sunt inserta, quarum notitia vix, ac ne vix quidem haberi potest sine legali sapientia³⁴.

In altre parole, senza lo studio del diritto romano non sarebbe neppure possibile comprendere i contenuti della compilazione normativa pontificia, sicché Fagnani propone anzitutto l'argomento puramente razionale - assolutamente stringente ed indiscutibile nella sua coerenza logica - secondo cui non può essere proibita la conoscenza, almeno elementare, del diritto romano perché proprio questo diritto è necessario ed imprescindibile per capire il contenuto normativo della compilazione pontificia, la quale tuttavia a sua volta vieta, ma solo in alcune limitate e circoscritte ipotesi, lo studio dello stesso diritto romano.

Proposto e comprovato questo ragionamento logico che impone per insuperabile necessità concettuale la conoscenza del diritto romano da parte dei chierici, Fagnani passa poi a dimostrare l'esistenza del solido fondamento spirituale che si trova alla base del diritto civile imperiale, che suggerisce quasi un valore sacrale delle *leges* e che le rende quindi degne di studio anche per i religiosi:

Civilis scientia est pars divinae ut Doctores dicunt, unde leges dicuntur sacratissimae, *l. Leges sacratissimae, Cod. de legibus* [Cod.1.14.9], et alibi dicuntur sanctissimae, ut in *l. i. ff. de variis et extraordinar. cognit.* [Dig.50.13.1] et per ora Principum Deus dicitur illas promulgasse³⁵.

canonum auctoritate firmatur, et unum propter aliud coruscatur, et magis timetur": Baldi Ubaldi Perusini *In Decretalium volumen Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1595, *Proemium*, f. 2rb, n. 6.

³³ *Commentarius paratitularis in decretales epistolas Gregorii IX P.M.*, in Henrici Zoesii *Commentarius in ius canonicum universum*, cit., p. 2b, n. 5.

³⁴ Prospero Fagnani, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, cit., p. 685a, n. 24.

³⁵ Prospero Fagnani, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, cit., p. 685b, n. 25.

Tutto ciò conduce addirittura Fagnani a riferire una colorita espressione di Roffredo Epifanio Beneventano citata a sua volta da Giovanni d'Andrea³⁶ in cui il Papa viene equiparato (sulla base della celebre favola attribuita ad Esopo) ad una volpe che non potendo raggiungere le ciliegie (cioè il diritto romano) ne condanna e ne vieta le delizie³⁷, anche se lo stesso Fagnani sottolinea che questa licenziosa metafora aveva suscitato la reazione e la rampogna di Francesco Zabarella (Cardinale fiorentino)³⁸ e di Niccolò de' Tedeschi (Abbas modernus)³⁹ per il tono canzonatorio e scherzoso del lazzo così proposto:

Unde ut refert hic Jo. Andr. sub *num.* 5 dicebat Roffredus Beneventanus, Papam cum duobus Consiliariis hic fecisse, sicut vulpes faciunt, quae damnant cerasa, cum ipsa non possint comedere; adjiciens ad regimen Ecclesiae summe necessariam esse civilem scientiam, et ubi de iure tractatur, illam ignorantes sedere ut testes: eum tamen merito redarguit Card. *n.* 3 *vers.* Propter hoc dixit Roffredus, et Abb. *num.* 17 *ad finem*, quia honestius loqui debuisset de Papa, qui maxime in promulgandis iuribus procedit cum magna maturitate, et propterea censetur habere iura in scrinio pectoris, *c. i. de Constit. in 6* [VI.1.2.1]⁴⁰.

Malgrado tutte queste argomentazioni, rimane comunque invincibile ed insuperabile per Fagnani la forza del divieto normativo della *Super specula* che proibisce lo studio del diritto civile ("ceterum etsi haec prohibitio aliquibus videatur dura, tamen ita lex scripta est ... et in manifestis non debemus

³⁶ "Et ex his dicebat Rof. bene. in Rubrica de parrochis post prin. quod papa cum duobus suis consiliarijs fecit sicut vulpes que cum non posset comedere cerasa damnabat illa, et dicit quod ad regimen ecclesie summe necessaria est civilis scientia et quod ubi de iure tractatur illam ignorantes inter scientes sedent ut testes": Ioannis Andreae *Novella super tertio Decretalium*, Venetiis, per Ioannem de Forlivio et Gregorium fratres, 1489, ad X 3.50.10, f. 156rb.

³⁷ In verità nella favola di Esopo (*Aesopi Fabulae*, recensuit Aemilius Chambry, Paris 1925, n. XXXII, pp. 84-86), poi ripresa da Fedro (*Fedro. Le favole*, a cura di A. Vannucci, Prato 1866, libro IV, n. 3, p. 82), si parla di una volpe che, non potendo raggiungere i grappoli d'uva, li disdegna considerandoli ancora acerbi: invece Roffredo Epifanio da Benevento mette in scena delle volpi alle prese con ciliegie irraggiungibili. Allo stato attuale delle mie ricerche non sono riuscito a stabilire se esistesse una versione alternativa della favola classica circolante nel XIII secolo, o se sia piuttosto da attribuire esclusivamente a Roffredo l'iniziativa di sostituire l'uva con le ciliegie.

³⁸ "propter hoc dixit Rof. in rubrica de parochijs quod Papa cum duobus consiliariis fecit sicut vulpes, que cum non potest comedere cerasa damnat ea. Et dicit quod ad regimen ecclesie summe necessaria est civilis scientia, et quidem ubi de iure tractatur illam ignorantes inter scientes sedent ut testes; dic, quod honestius loqui debuisset de Papa, qui maxime in promulgandis iuribus procedit cum magna maturitate, propterea censetur habere iura in scrinio pectoris": Francisci Zabarella (Card. Florentini) *Commentaria super tertio Decretalium*, Venetiis, apud Iuntas, 1602, ad X 3.50.10, f. 273 va., n. 3.

³⁹ "Hostien. formavit hic contrarium et refert quod Rof. beneventa. in rubri. de rap. post prin. dicebat quod papa cum duobus consiliarijs fecit sicut vulpes faciunt que damnant cerasa cum illa comedere non possunt. Et dicit quod ad regimen ecclesie scientia civilis est summe necessaria. Et profecto satis inhoneste locutus est de principe; et recordari debuisset de c. super specula, infra, de privile., ubi dicit quod raro occurrunt cause ecclesiastice que non possint canonicis statutis expediri": Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales. Super tertio Decretalium*, Lugduni, per Iacobum Sacon, 1509, ad X 3.50.10, f. 233va, n. 17.

⁴⁰ Prosperi Fagnani, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, cit., p. 685b, n. 26.

extenuare, quae scripta sunt”⁴¹), sicché lo stesso Fagnani ritiene in conclusione necessaria una difesa della liceità dello studio del diritto romano da parte dei religiosi (e quindi anche una difesa della ragionevolezza della formula *legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, citata in conclusione). La difesa viene proposta con queste parole:

Secunda quaestio est de studentibus. Host. ut dictum est supra *num. 18* distinguit studium non principale a principali. Et quidem studium non principale, quod scilicet non sit primario propter ipsam civilem scientiam acquirendam, sed ad finem melius intelligendi Canones, putat non esse prohibitum hac Constitutione: et in hoc ejus opinionem recipiunt Jo. Andr., Butr., Cardin., Anchar., Abb. et ceteri omnes, nam ut legitur in *c. i. de nov. oper. nuntiat.* [X 5.32.1]⁴² Sacrorum statuta Canonum, Principum Constitutionibus adjuvantur, quasi sacris Canonibus inserviant, ut exponit ibi Host. *num. i in verb. Adjuvantur*, seu ancillantur secundum Jo. Andr. *num. 2*, et juris Canonici sanctiones juris civilis subtilitate decorari scripsit Bal. *supra in proem. Decretali*, et in quaest. de schismate, quam posuit *post. rubr. Cod. de edict. D. Adrian. tollend.* [Cod.6.33] *colum. i. n. 3*, In suffragium, inquit, et interpretationem Canonum possumus uti legibus, et debemus, *c. Si in adjutorium, 10 dist.* [D.10, c.7]. Quoniam justissime leges, et sacri Canones ex uno utero, vel fonte Divino processerunt: unde leges firmantur Canonibus, et Canonum ambiguitates legibus resolvuntur sicut ex discursu glossatorum utriusque juris loculenter apparet. Hinc dicebat Roman. *singul. 654*, Legista sine Canonibus parum valet, Canonista sine legibus nihil⁴³.

Insomma, lo studio del diritto romano finalizzato ad ottenere la corretta interpretazione del diritto canonico costituisce conclusivamente la ragione saliente della necessità per i canonisti di non trascurare la conoscenza delle leggi romane, come chiaramente indica nel passo appena citato il Fagnani basandosi sulla citazione di un’ampia ed autorevole dottrina, costituita da autori come Giovanni d’Andrea⁴⁴, Antonio da Budrio⁴⁵, Francesco Zabarella⁴⁶, Pietro

⁴¹ Prosperi Fagnani, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, cit., p. 685b, n. 29.

⁴² Sulla citazione della decretale *Intelleximus* di Lucio III (*Comp. II*, 3.26.3 = X 5.32.1) fatta da Ugucione da Pisa si leggano le considerazioni espresse da G. Minnucci, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, II: *Dalle Scuole d’Oltralpe a S. Raimondo di Pennaforte*, Milano 1994, p. XIV n. 5, che ivi indica ulteriori riferimenti bibliografici sul tema dei rapporti tra diritto romano e diritto canonico.

⁴³ Prosperi Fagnani, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, cit., p. 685b, n. 30.

⁴⁴ “Resp. Illi ergo qui non habent animarum curis intendere illas audiant discant et expediant. Alii vero insistant circa curam ecclesiastica et spiritualia et suas scientias”: Ioannis Andreae *Novella super tertio Decretalium*, cit., ad X 3.50.10, f. 156va.

⁴⁵ “Dicit Hosti. non ob stare quod dictum est de materiis legalibus quia sine principali studio et auditu legum per libros legales et suas glo. etiam per ipsas que ipsis iuribus canonicis apponuntur sufficiens scientia potest haberi de ipsis”: Antonii de Butrio *Super tertio libro Decretalium*, Venetiis, per Ioannem et Gregorium de Gregoriis fratres, 1503, ad X 3.50.10, f. 225ra.

⁴⁶ “Illi ergo qui non habent curam animarum illas audiant dicant et expediant. Alii vero insistant circa curam ecclesiastica et spiritualia et suas causas”: Francisci Zabarellae (Card. Florentini) *Commentaria super tertio Decretalium*, cit., f. 273 va., n. 3.

d'Ancarano⁴⁷, Niccolò de' Tedeschi⁴⁸.

Una conferma di tutto ciò troviamo peraltro anche in Reiffenstuel, che nella già menzionata opera dal titolo *Jus canonicum universum*, sempre commentando la *Super specula*, conferma questa opinione e sentenza:

Cum tanta inter Jus Civile et Canonicum intercedat confoederatio, adeo quod juxta illud jam allegatum, Canonista sine Legibus nihil valeat: cur Religiosis *in c. Non magnopere* [X 3.50.3] *et c. Super specula, Ne Clerici vel Monachi et c.* [X 3.50.10], tam severe prohibeatur, ne e claustris suis exeant ad audiendas Leges, et Physicam (hoc est, Jus Civile, et Medicinam) et quidem sub poena Excommunicationis latae sententiae, nisi intra spatium duorum mensium ad claustrum redierint?

Resp. I. Per citata Jura neutiquam est prohibitum Religiosis, quinimo eisdem laudabile existit, quod intra Claustrum Leges Civiles inspiciant, earumque intellectum addiscere satagant, non quidem principaliter propter ipsam scientiam civilem, sed ad finem intelligendi melius Sacros Canones, et quatenus id necessarium est ad alios rite instruendos, atque occurrentes casus conscientiae dissolvendos. ... Quo tamen non obstante, tum ad tollendam evagationis materiam, tum ut Regulares Ecclesiastica negotia fidelius pertractent, simulque evitentur nonnulla alia incommoda, exitum e claustris ad audiendas Leges mundanas Pontifex merito Religiosis prohibendum censuit.

Resp. II. Per citatos Canones prohibetur Religiosis audire Leges Civiles principaliter propter ipsam scientiam civilem, sive intentione subeundi munera, et officia saecularium Advocatorum, et Judicum. ... et consequenter dicta prohibitio procedit de tali studio, quod abstrahit a vita Ecclesiastica, sitque intentione subeundi mundanas actiones, sive administrationes Judicum, aut Advocatorum.

Neque obstat, quod *cit. c. Super specula* [X 3.50.10] (ubi dicta prohibitio audiendi Leges, vel Physicam in scholis extenditur ad Clericos saeculares, habentes Dignitates vel Personatus, nec non ad Presbyteros) assignet ut alia causa memoratae prohibitionis, videlicet ampliatio Theologici Studij ad fortius resistendum Haereticis, ... sub Theologia hoc loco etiam comprehendit Jus Canonicum, quia Scientia Canonica, est pars Scientiae Divinae⁴⁹.

⁴⁷ “Oppo. primo iste tex. prohibet clericis audire legalem scientiam, sed videtur quod male faciat contra intentionem suam, de qua supra, in gregorianā constitutione, ubi dicitur quod ista compilatio tendit ad hunc finem ut vita hominum sub iuris limitibus reguletur, ut quod quilibet honeste vivat, alterum non ledat, ius suum unicuique tribuat. Ista autem eque bene et melius poterunt ministrari per prelatos, si instructi erunt in legali scientia et non ignari, quia per leges scientia canonica roboratur”: Petri de Ancharano *Lectura aurea ac pene divina ... super tertio Decretalium*, Lugduni, Ioannes de Ionuelle dictus Piston, 1519, f. 197vb, n. 5.

⁴⁸ “Ultimo oppo. contra litteram et predicta videtur enim quod minus legitime prohibeatur religiosis et maxime prelati studio scientie civilis, nam supra in prohemio huius compilationis mandatur ut omnes in iudicijs et scholis utantur hac compilatione, ergo mandatum censetur omne id sine quo illud explicari non potest ... sed non possumus uti nisi illam sciamus: scire autem non possumus nisi studeamus in illa; sed studere et perfecte intelligi non potest sine noticia scientie legalis, cum multa sint in hac compilatione et scientia canonica que minime intelligi valeant nisi data scientia legali, presertim cum multe leges sint incorporate in decreto: ergo debet illarum studium permitti, maxime cum lex civilis sit pars divine et theologice scientie et locum suum necessario obtinet in ecclesia saltem quo ad regimen temporalium que non sunt contemnenda”: Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales*, cit., f. 233rb-va, n. 17.

⁴⁹ Anacletus Reiffenstuel, *Jus canonicum universum*, cit., I, p. 45a-b, nn. 228-231.

Insomma, tutti i giuristi che nel corso del tempo hanno riprodotto e tramandato la massima di cui ci stiamo occupando hanno vigorosamente sottolineato la necessità che la formazione del giurista di diritto canonico dovesse prevedere anche lo studio delle fonti civilistiche del diritto romano, perché solo in questo modo il canonista poteva presumere di acquisire la corretta comprensione delle stesse fonti canonistiche.

Una ricapitolazione di tutto ciò è offerta infine da Antonelli, che sinteticamente ma efficacemente condensa con le seguenti parole l'intera questione:

Igitur si Regulares studiis legum incumbere non valent, impossibile prorsus eis redditur, quod jus canonicum legere, seu explicare possint; nam inter leges, et canones connexio quaedam, ac mutua causalitas inest, ita ut sine scientia legum, perfecta canonum scientia haberi non possit⁵⁰.

Questo concetto peraltro è ben noto e chiaro alla storiografia canonistica, come indicano e documentano le già citate opere recenti dedicate allo studio della formula *legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*.⁵¹

4. L'altro contenuto della massima: il risvolto civilistico

Ciò che tuttavia negli studi sinora dedicati dalla storiografia alla formula non si rinviene affatto, e che interessa invece specificamente in questa sede, è l'altro versante del contenuto aforistico, ossia gli argomenti addotti dalle stesse fonti dottrinali sinora analizzate per spiegare la ragione per cui il giurista di diritto civile dovesse necessariamente acquisire anche una formazione canonistica.

Se nell'opera di Pontano da cui prende origine la tradizione della formula non è presente alcuna riflessione su questo aspetto - e ciò dipende dal fatto che nei *Singularia* l'attenzione è incentrata unicamente sull'importanza rivestita dalla padronanza del diritto romano per il canonista⁵² - un significativo approfondimento di questo tema si rinviene invece nel *Commentarius* di Zoesius, che comincia l'esame della questione in questi termini:

⁵⁰ Joannis Caroli Antonelli *Tractatus posthumus...*, *Decisiones Sac. Rotae Romanae ad materiam iurium clericorum*, cit., *Decisio XXVI*, p. 87b, n. 32. Su questo passo cfr. K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 253.

⁵¹ Considerazioni consonanti con quelle qui esposte, anche se basate su un più limitato ricorso alle fonti, si leggono infatti in F. Merzbacher, *Die Parömie "Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil"*, cit., pp. 275-282, ora in Id., *Recht - Staat - Kirche. Ausgewählte Aufsätze*, cit., pp. 403-410; H.G. Walther, *Learned Jurists*, cit., pp. 112-113; K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., pp. 249-258.

⁵² "Pontano's 'formulation' was different in meaning and intent from the later maxim. Pontano discussed a single example with which he demonstrated that if a canonist did not know Roman jurisprudence, his understanding of a legal issue would be flawed. He was not describing the general relationship of the two laws" (K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 254).

Ubi graviter hallucinantur nostri temporis Politici, specioso, ut vocantur, nomine, qui, doctore impio Machiavello adserunt, potestatem civilem primo et immediate intendere statum politicum ejusque conservationem et augmentum; et in ordine ad hunc finem leges ferri, sive in iis inveniatur vera honestas, sive simulata tantum et apparens: quasi satis sit ad status conservationem, si bonus esse non possis, aut nolis, saltem haberi et videri; si justitia displiceat, larvam ejus adsumere; ut sine reprehensione sis iniquus, optime loqui, etiamsi animus ab initio corruptus rebus pessimis delectetur, ut ita simulando dissimulando (quod regium esse volunt) finis iste habeatur, nulla attempta verae religionis cura. Quae opinio ut pessimo cuique probata, ita etiam hodie, pro dolor! optimus quisque, cui mens sana, et recta, in Dei timore firmata eam abominatur et abhorret ut impiam et perniciosam⁵³.

Il ragionamento di Zoesius trae avvio dalla situazione complessiva che caratterizza il pensiero politico e l'azione di governo delle autorità laiche nel XV secolo sulla base delle dottrine di Machiavelli: infatti Zoesius osserva che la tendenza dei sovrani a tenere in considerazione unicamente gli interessi e l'utilità dei governi temporali - proprio sulla base delle nuove concezioni intellettuali introdotte nel pensiero politico moderno dal Machiavelli - conduce alla stesura e alla promulgazione di testi normativi iniqui perché lontani dal rispetto delle leggi divine e quindi della giustizia sostanziale, in quanto queste disposizioni temporali ricavano visibilmente la loro ispirazione solo da ragioni di bieco opportunismo politico immediato. A fronte di questa situazione, Zoesius non può nascondere che esista effettivamente una distinzione nelle finalità perseguite da questo tipo di diritto civile e dal diritto canonico, ma aggiunge subito dopo che la differenziazione così rilevata è solo apparente e superficiale, perché in realtà le due sfere normative devono essere considerate in ogni modo legate da una profonda e importante affinità:

Differentia itaque, ut ex dictis patet, est inter jus civile, quo Politica sive civilis potestas, aut Magistratus utitur; et Canonicum sive spirituale, quo utitur potestas spiritualis sive Ecclesiasticus Magistratus. Qua non obstante, haec duo jura magnam inter se habent affinitatem, traduntque operas mutuas, uti est colligere ex *c. i. de novi operis nunt.* [X 5.32.1] *et nov. Ut clerici apud proprios Episcopos et c. 83, in fine* [Nov.83.1=Coll.6.11], ubi dicuntur leges civiles non dedignari sacros imitari Canones, et sacrorum Statuta Canonum constitutionibus Principum adjuvari⁵⁴.

Sulla base di tutte queste considerazioni, Zoesius giunge infine a segnalare la necessità che la formazione del giurista di diritto civile debba prevedere una cultura anche in diritto canonico, perché le due strade appaiono inestricabilmente connesse e correlate:

⁵³ *Commentarius paratitularis in decretales epistolas Gregorii IX P.M.*, in Henrici Zoesii *Commentarius in ius canonicum universum*, cit., p. 2a-b, n. 3.

⁵⁴ *Commentarius paratitularis in decretales epistolas Gregorii IX P.M.*, in Henrici Zoesii *Commentarius in ius canonicum universum*, cit., p. 2b, nn. 4-5. Sulla citazione della Novella 83 da parte di Zoesius cfr. K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., p. 252 nota 11, che segnala come “this was a common trope among the jurists”.

Ut recte Rebuffus jus Canonicum vocet practicam juris civilis; et Cic. *l. 3 de Oratore*, nudos eos ad Rempublicam venire dicat, qui tantum habent legalem scientiam, non conjunctam ei Pontificiam⁵⁵. Ut ferendi non sint, qui haec studia ita connexa separant; juri civili tantum operam dantes et impudenter contententes cognitionem Canonum esse inutilem, non tantum ipsi ab eorum lectione abhorrentes, sed et alios ab ea avocantes; cum tamen sine Canonibus pars bona controversiarum etiam maximarum, definiri facile nequeat, et ordo judicialis modernus magis sit accommodatus praescripto Canonum, quam legum⁵⁶.

Insomma, nel passo appena citato Zoesius conclude che, malgrado la differenza (in verità solo fittizia ed esteriore) tra diritto civile e canonico, sarebbe altamente imprudente per un civilista ritenere inutile lo studio dei canoni, perché rischierebbe così di non avere gli strumenti adatti per risolvere la maggior parte delle questioni agitate nel mondo del diritto, che rimane ancora sostanzialmente connesso - anche per quanto riguarda le controversie civili - all'applicazione della normativa canonica.

Su questa scia si colloca anche il ragionamento del Reiffenstuel che, nel § XIII del *Proemium* dedicato al tema *De confoederatione iuris civilis cum canonico* del suo *Jus canonicum universum*, enuncia partitamente e scrupolosamente le ragioni della necessità per il giurista di padroneggiare entrambi i diritti. In primo luogo, viene messa in luce la circostanza che nei processi si rende spesso possibile la citazione contemporanea, nella stessa controversia, sia di leggi civili sia di leggi canoniche, tutte ugualmente decisive per la definizione della questione litigiosa, sicché si troverebbe in evidente ed oggettiva difficoltà il giurista che non conoscesse altrettanto bene tutti e due i diritti:

Quaeritur I. Quid sentiendum sit de confoederatione Juris utriusque inter se? Resp. I. Quando Leges non contradicunt Canonibus, tunc mixtim et Leges et Canones allegantur in utroque foro. ... Idque patet ex recepta praxi Tribunalium, atque Juris Consultorum, passim in utroque Foro tales probationes admittentium, vel adducentium. ... Unde Canonista merito allegat Leges, etiam ubi concurrunt Canones: nam fortior videtur ille casus, illaque decisio, ubi duplex concurrat dispositio: et quae non prosunt singula, multa juvant⁵⁷.

A questa prima ragione dell'opportunità per il civilista di conoscere il diritto canonico si aggiunge la considerazione per cui talvolta i casi che si rivelano dubbi, incerti o controversi nel diritto civile, potrebbero al contrario aver già conosciuto corrispettivamente una soddisfacente soluzione nel diritto canonico, tale da poter essere efficacemente riproposta anche nel diritto civile, come può valere, ovviamente, anche il caso diametralmente opposto:

⁵⁵ Su questa citazione di Cicerone, che in verità nell'originale suona "much more ornate and complex", cfr. K. Pennington, *Legista sine canonibus parum valet*, cit., pp. 252-253.

⁵⁶ *Commentarius paratitularis in decretales epistolas Gregorii IX P.M.*, in Henrici Zoesii *Commentarius in ius canonicum universum*, cit., p. 2b-3a, n. 5.

⁵⁷ Anacletus Reiffenstuel, *Jus canonicum universum*, cit., I, p. 44a, n. 224.

Resp. II. Insuper, quoties casus aliquis dubius est in Jure Civili, Jure autem Canonico clare decisis, haec Pontificij Juris decisio habet locum etiam in Foro Civili: et econtra, si quid Jure Canonico sit dubium, obscurum, vel indecisum (prout praesertim circa Contractus, Feuda, et hujusmodi, perpaucae in sacris Canonibus decisiones habentur) Jure vero Civili illud clare decisis reperiatur, simulque materia illa sit profana, non spiritualis, in Foro etiam Ecclesiastico ejusmodi decisio Juris Civilis locum obtinebit. Ita communis; idque clare habetur *cap. i. de Novi operis nuntiat.* [X 5.32.1], ubi Pontifex vulgatum illud pronunciat: *Sicut Leges non dedignantur sacros Canones imitari, ita et sacrorum statuta Canonum Principum constitutionibus adjuvantur*, ubi Glossa *v. Adjuvantur*, notabiliter infert: *Et ita in causa Ecclesiastica Leges possumus allegare, ut etiamsi Canones deficiant, possit judicari secundum Leges*⁵⁸.

Per sostenere questa sua opinione, Reiffenstuel a questo punto cita molti luoghi normativi e molti autori che sono del tutto unanimi e concordi nel dimostrare come sia del tutto lecito e possibile ricorrere ad allegazioni normative tratte dall'altro ordinamento nell'ipotesi di lacune in uno dei due campi normativi, così da fornire piena giustificazione e spiegazione alla necessità per il giurista di conoscere tutte e due le componenti dell'*utrumque ius*⁵⁹.

In conclusione, nelle opere in cui compare la citazione della massima *legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, gli autori si prodigano nell'individuazione di profondi ed opportuni argomenti per fornire una piena dimostrazione della correttezza e della piena ragionevolezza di questo aforisma, sia per quanto riguarda la formazione del canonista in diritto civile, sia per quanto concerne la preparazione del civilista in diritto canonico. La necessità della conoscenza contemporanea e simultanea dei due diritti per la qualificazione di un legittimo e vero giurista costituisce insomma un tratto costitutivo della cultura giuridica di *ius commune*.

5. Storicità e attualità di un precetto antico

Si potrebbe tuttavia pensare che questa impostazione concettuale rimanga comunque al livello di pura concezione teorica, priva di conseguenze pratiche e di risvolti concreti, ossia senza la possibilità che la diversa formazione accademica acquisita dai giuristi nei vari rami del diritto presenti in fondo reali ricadute pratiche immediatamente visibili e tangibili, che vadano al di là del diverso valore intrinseco garantito da uno studio più ampio ed approfondito nell'*utrumque ius*.

E invece, nell'età medievale e nella prima età moderna la diversa qualifica accademica maturata dai dottori di diritto si rivelava destinata ad assumere conseguenze tecniche molto precise e concrete, con effetti del tutto eclatanti e

⁵⁸ Anacletus Reiffenstuel, *Jus canonicum universum*, cit., I, p. 44b, n. 225.

⁵⁹ Le citazioni rivolte a dimostrare che "Leges non dedignantur sacros Canones imitari" si leggono in Anacletus Reiffenstuel, *Jus canonicum universum*, cit., I, p. 45a, n. 227.

rilevanti, come è possibile desumere dalla lettura del *Tractatus* scritto da Pierre Lemonnier de Lesnauderie (1450-1522)⁶⁰ per spiegare la differenza tra i privilegi spettanti ai dottori di diritto a seconda della loro diversa formazione e specializzazione⁶¹. Da questo testo possiamo infatti ricavare in modo lampante la differente rilevanza assegnata e garantita ai giuristi sulla base della loro diversa formazione accademica, che giustificava e imponeva una ben definita gerarchia e una differenziata posizione di merito tra le varie figure di giuristi di *ius commune*, nel complesso del più ampio novero dei *doctores*:

Visus est superius in parte secunda de privilegiis doctorum, et immunitatibus eorundem. Nunc videre restat in hac tertia parte, quis debeat precedere inter ipsos. Quid primo quero. Ad quid respondetur secundum Panor. in c. clerici. de iudi.⁶², et secundum Angelum de clavasio in sua summa ver. doctor § fi.⁶³ quod theologus omnes alios precedere debet etiam in beneficiis et dignitatibus obtinendis, et maxime ubi pullulant hereses, vel locus est vicinus hereticis. Secus si versaretur causarum ventilatio, quia preferendus esset iurista. Cum scientia iuris maxime canonici ad regimen ecclesie magis sit necessaria Panor. in c. i. de consan. et affi.⁶⁴. Idem Pan. in c. licet, de preben. et digni.⁶⁵ Facit in argu. c. in causis, de ele. [X 1.6.30] iuncto c. super spec. [X 3.50.10], de magi^{stris} vide romanus, consilium cccxxxiii.⁶⁶ Et ut dicit idem Pan. in d. c. clerici, de iudi.⁶⁷ theologus debet precedere,

⁶⁰ Succinte notizie biografiche su questo giurista, sotto il nome *Enauderie (Pierre de L')*, si leggono in F. Boisard, *Notices biographiques, littéraires et critiques sur les hommes du Calvados qui se sont fait remarquer par leurs actions ou par leurs ouvrages*, Caen 1848, p. 128, che indica peraltro come *nom de famille* del personaggio *Le Monnier* e come data di morte il 1519, segnalando altresì che “il a laissé un *Traité en latin sur les droits et privilèges des docteurs*”.

⁶¹ Su questa materia cfr. A. Paravicini Bagliani, *Chierici e intellettuali nei testi dell'immaginario sociale*, in *Lo spazio letterario del Medioevo. 1: Il Medioevo latino, III: La ricezione del testo*, Roma 1995, pp. 26-27; R. Quinto, *Scholastica. Storia di un concetto*, Padova 2001, p. 376.

⁶² “theologia vero habet subiectum nobilius ceteris, quia principalis sermo est de deo”: Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales. Prima pars super secundo Decretalium*, Lugduni, per Magistrum Nicolaum de Benedictis, 1509, ad X 2.1.8, f. 19^{rb}, n. 3.

⁶³ “Quis debet praecedere? Res. Pa. in d. c. clerici, quod theologus, post ipsum canonista, post canonistam legista, post medicus. Vide ibi, si vis”: Angeli de Clavasio *Summa angelica de casibus consencientialibus*, Venetiis, in Aedibus Aegidii Regazolae, 1578, ad verbum *Doctor*, p. 329^b, n. 6.

⁶⁴ “Hinc sumpta occasione quaerit Host. pone, quod duo sunt electi ad eundem episcopatum, quorum unus est Theologus, alter Canonista, quis eorum sit praeferendus data paritate. Concludit, quod si in loco magis versatur causarum ventilatio, praeferendus est Canonista. Si autem pullulant haereses, vel locus est vicinus haereticis, tunc praeferendus est Theologus”: Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales. In quartum et quintum Decretalium Libros*, Venetiis, apud Iuntas, 1617, ad X 4.14.1, ff. 33^{vb}-34^{ra}, n. 9.

⁶⁵ “nam scientia iuris est necessaria ad regimen ecclesie et totius orbis”: Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales. Super tertio Decretalium*, cit., ad X 3.5.32, f. 43^{vb}, n. 5.

⁶⁶ “Quo ad secundum in quo queritur an licentiatus in decretis et magister in artibus possit uti prefata prerogativa contra doctorem decretorum attento quod constitutio dicit similibus doctoribus magistris licentiatibus et c., dicendum arbitror quod non, eo quia multiplicatio plurium iurium in eiusdem persona quorum nullum de per se sufficiens est ad consecutionem prerogative concessionem eiusdem inducere non censetur. ... Sed nullum horum, scilicet quod quis sit magister artium et licentiatus in decretis sufficit de per se ad hoc ut uti possit prerogativa doctorum decretorum ut proxime demonstrabitur, igitur nec sufficit utrumque simul iunctum. ... Nec etiam tanquam doctor artium uti poterit prerogativa

quia habet subiectum nobilius, quia principalis sermo est de deo. Sicut in simili dicimus, quid tanto quis melior est, quanto melioribus preest, ut in auct. de defen. civi. C. [Nov.15.pr.=Coll.3.2] post theologum, Canonista debet precedere legistam, etiam si sit canonista laicus quia quaelibet scientia dicitur nobilior, quanto subiectum illius scientie est nobilius. Sed subiectum canonicæ scientie est nobilius quam subiectum civilis scientie, quia subiectum in civili scientia est homo dirigibilis simpliciter in bonum commune, sed subiectum in canonica scientia est homo dirigibilis non solum simpliciter in bonum commune, sed etiam in deum secundum sacras regulas, ut per Io. an. in regula peccatum de regu. iur. li. vi.⁶⁸ Et ideo doctor decretorum debet precedere doctorem legum. Sed doctor utriusque iuris debet precedere doctorem decretorum, quia duo vincula vincunt unum ut no. in c. i. de treg. et pa. l. cum in adoptivis C. de adop. [Cod.8.47.10.1] Et in auc. post fratres C. de leg. her. [Nov.118.3=Coll.9.1 post Cod.6.58.3] Secus dicit Pet. de ancha. in c. i. de paro.⁶⁹ in illo qui satis mediocriter studuit in una, et assumpsit postea gradum doctoratus causa honoris in alia prorsus sibi incognita, ut multi sunt legiste, qui doctorantur in canonibus, qui prorsus ignorant iura canonica, sed etiam modum procedendi in decretis, et quod deterius est etiam ipsas regulas decretalium ignotas habent. Tunc enim debet precedere habens unum gradum in altiori scientia prefulgens. Ita no. Pan. in d. c. clerici, de iudi.⁷⁰, ar. in l. nemo, C. de offi. magi. [Cod.1.31.2]. Doctor autem legum debet precedere doctorem medicine et artium, quia scientia legum est nobilior ratione subiecti maxime in medicina, cuius subiectum est homo egrotus, ut tam Pan. in d. c. clerici de iudi.⁷¹ Item leges sunt

contra doctorem decretorum, quamvis enim sit similitudo in genere tamen est dissimilitudo in qualitate; doctor enim decretorum nedum quod preferatur doctori artium sed etiam profertur doctori iuris civilis”: Ludovici Romani (Lodovico Pontano) *Consilia*, Lugduni, apud Iacobum Giunta, 1545, *consilium* 333, f. 94ra, nn. 7-8 e 11.

⁶⁷ Cfr. Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales. Prima pars super secundo Decretalium*, cit., ad X 2.1.8, f. 19rb, n. 3.

⁶⁸ “Ius civile intendit dirigere in bonum commune, secundum quod congruit humane societati civiliter viventi, secundum quem modum bonum commune habet nutriri, conservari, et promoveri per legalem iustitiam et per civilem amicitiam. Ius vero canonicum intendit dirigere in bonum commune, secundum quod congruit humane societati, quae non solum vivit civiliter, sed etiam regulariter secundum fidem, in Deum tendendo, et vitam aliam expectando, nam cum ius canonicum sit quaedam explicatio iuris divini, oportet, quod idem finis intendatur ab utroque; bonum autem commune isto modo acceptum, secundum quod congruit humane societati, non solum viventi civiliter, sed etiam regulariter secundum fidem in Deum tendendo, non potest nutriri, conservari, vel promoveri per solam legalem iustitiam, vel civilem amicitiam. Sed ultra hoc requiritur quaedam coelestialis amicitia, sine qua impossibile est aliquem hominem in Deum tendere”: Ioannis Andreae *In sextum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscum, 1581, ad VI, *De regulis iuris, reg. IV*, f. 64vb, n. 25.

⁶⁹ “Utrum autem canonista legiste, vel econverso, vel habens utrumque gradum habenti alterum preferatur, ratio facit quod sic, quia duo vincula rumpunt unum, ut l. finali C. de adop. quod est forte verum; nisi ille qui satis mediocriter studuisset in una facultate tantum, assumeret gradum in altera sibi incognita, ut vidi quosdam rubricas in alia ignorantes”: Petri de Ancharano *Lectura aurea ac pene divina ... super tertio Decretalium*, cit., ad X 3.29.1, f. 124va, n. 5.

⁷⁰ “ut multi sunt legiste qui doctorantur in canonibus qui prorsus ignorant nedum iura canonica, sed etiam modum procedendi in decretis, et quid deterius est etiam ipsas rubricas decretalium ignotas habent: tunc enim debet precedere habens unum gradum et altiori scientia prefulgens”: Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales. Prima pars super secundo Decretalium*, cit., ad X 2.1.8, f. 19rb, n. 3.

⁷¹ “sed doctores legum debent precedere doctores artium et medicine, quia eorum scientia est

sacratissime, et ab imperatore qui dominus est totius orbis ita appellantur, ut l. leges sacratissime, C. de le. [Cod.1.14.9] Et ideo scientia legum est preferenda. Et ut dicunt singulariter Hosti. in proe. sue summe⁷², advocati, et iudices, qui doctores dicuntur, legibus iuris communis utentes, prout facere tenentur, meliorem vitam ducunt, quam fratres predicatorum⁷³.

Ecco quindi che se “canonista debet precedere legistam”, nondimeno “doctor utriusque iuris debet precedere doctorem decretorum”: ciò accade “quia duo vincula vincunt unum”. La diversa formazione e competenza dei giuristi conduceva quindi a differenze tecniche così precise e definite in termini di precedenza, onori e privilegi, da rendere pienamente evidente che questa disparità di considerazione e di trattamento dovesse affondare le sue radici in una effettiva e significativa eterogeneità delle qualifiche accademiche vantate dai diversi dottori, percepite - almeno nell’età medievale e moderna - nella loro chiara ed intrinsecamente differente carica di valore, che imponeva al giurista di non trascurare né l’aspetto civilistico né quello canonistico per evitare di compromettere la pienezza della sua qualifica di giurista a tutto tondo.

In conclusione, anche se questa indagine ha avuto come obiettivo cruciale e saliente quello di mettere in luce le ragioni storiche per cui nell’esperienza dei secoli di *ius commune* il dottore in diritto civile non potesse essere considerato affatto degno di stima se non avesse anche una formazione fondata sulle leggi ecclesiastiche (al pari del *canonista* che non fosse *civilista*), possiamo infine proporre un’ultima considerazione legata al diritto del presente. Infatti l’attuale organizzazione degli studi universitari offre ormai una formazione che trascura completamente qualsiasi profilo canonistico nella preparazione dei futuri giuristi, che non sospettano pertanto neanche lontanamente la ricchezza e la complessità delle vicende che hanno condotto alla maturazione del nostro attuale patrimonio giuridico. Questa ignoranza, dovuta anzitutto all’assenza sempre più marcata di una formazione storica, viene aggravata dall’assenza di una formazione in diritto canonico, che non consente quindi di percepire il rilievo e l’importanza del diritto canonico, nel corso della storia, nel conformare e plasmare il nostro attuale ordinamento normativo laico.

La crescente mancanza di una debita attenzione nei corsi di Giurisprudenza al diritto canonico produce così una conseguenza nefanda e funesta: non si tratta tanto della mancata formazione dei *canonisti* - che continueranno

nobilior ratione subiecti, et maxime in medicina cuius subiectum est homo egrotus”: Nicolai de Tudeschis *Commentaria in Decretales. Prima pars super secundo Decretalium*, cit., ad X 2.1.8, f. 19^{rb}, n. 3.

⁷² “haec nostra lex sive scientia, vere potest scientiarum scientia nuncupari ... cum sit ars artium, quamvis civilis hoc sibi usurpet, quae etiam alias vilissimas reputat ... Sed canonica videtur praecellere. Nam si hoc bene intelligatur et sciatur, per eam tam spiritualia, quam temporalia regi possunt: ideo debet ab omnibus recipi et teneri ... et aliis scientiis praeposenda est”: Enrico de Segusio Cardinalis Hostiensis *Summa aurea*, Venetiis, apud Iacobum Vitalem, 1574, col. 7, n. 11.

⁷³ Pierre Lemonnier de Lesnauderie (Petrus Lenauderii Cadomensis), *Tractatus de doctoribus eorumque privilegiis*, in *Tractatus de dignitate et potestate seculari. Venetiis 1548*, rist. anast. Napoli 2005, *Tertia pars de doctorum precedentia, per duodecim questiones distincta. Questio prima tertie partis*, f. 321^{va}.

comunque ad essere formati nelle Università pontificie - ma della mancata formazione di veri *civilisti*, ossia di giuristi preparati consapevolmente nel loro specifico settore di studi tramite la corretta percezione delle radici storiche di diritto canonico che ancora spiegano, giustificano e legittimano le scelte normative compiute nei secoli precedenti dal diritto laico, e che sono ancora pienamente accolte e perfettamente vigenti negli attuali ordinamenti civili. Molte delle soluzioni normative adottate nel passato - e sopravvissute nel presente - per affrontare e risolvere efficacemente i problemi giuridici di diritto temporale possono essere infatti adeguatamente individuate e comprese solo mediante un'impostazione, una sensibilità e un abito mentale che affondi consapevolmente le sue radici nel diritto canonico.

Sono convinto quindi che possiamo ancora dire a buon diritto che *legista sine canonibus parum valet*: la vera formazione del giurista laico deve passare tuttora, come accadeva in passato, dalla conoscenza e dalla debita valorizzazione delle fondamentali basi canoniche dell'attuale ordinamento di diritto civile, e ciò deve portare a non sottovalutare il valore formativo profondo dello studio del diritto canonico (come anche, per altro verso, ma strettamente connesso, della storia del diritto): è questo l'unico modo per non impoverire drasticamente la consapevolezza della complessità del sapere giuridico e quindi per non pregiudicare in modo irrimediabile la capacità di discernimento del travagliato percorso genetico che è alla base dell'attuale fenomeno giuridico⁷⁴.

⁷⁴ Si possono ad esempio ricordare le parole con cui Padoa Schioppa suggerisce di prestare attenzione ai "tanti ... istituti e concetti che in tempi e per canali differenti si sono formati all'interno del diritto canonico e che in séguito (spesso con percorsi di secoli) sono migrati nel vasto mondo dei diritti secolari" (A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 114).